



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale

DOTT. ALBERTO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8 DEL 14.10.2016



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI E FAMILIARI

DISPOSIZIONE COMUNI

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

PREMESSA

AREA TEMATICA: FISCO

Ricordiamo che il giorno 31.10.2016 scadrà l'invio telematico della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti effettuati dai soci, previsto dall'art. 2 del D.L. 138/2011. La disciplina ha lo scopo di contrastare il fenomeno dell'utilizzo da parte dei soci di beni solo formalmente intestati alla società o all'impresa individuale, prevedendone la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. La comunicazione, inoltre, vuole essere uno strumento in mano all'Agenzia delle Entrate per avere a disposizione elementi indicativi di capacità contributiva (in particolare i finanziamenti soci), utili alla determinazione sintetica del reddito mediante l'utilizzo del redditometro.

BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI

AREA TEMATICA: FISCO

Ambito della disciplina

Sono destinatari della comunicazione in oggetto gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali che concedono l'utilizzo di beni dell'impresa a titolo gratuito oppure ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

Rilevano tutti i beni che i titolari di reddito d'impresa affidano in uso a sé stessi o a propri famigliari, indipendentemente dal titolo di possesso. Si tratterà, quindi, non solo dei beni di proprietà, ma anche dei beni che l'azienda detiene tramite contratti di locazione, leasing, noleggio o comodato.

Impresa concedente	Utilizzatore <u>assoggettato</u> all'obbligo di comunicazione	Utilizzatore <u>esonerato</u> dalla comunicazione
Ditta individuale	Familiare dell'imprenditore individuale	Titolare dell'impresa
S.n.c.	Familiare del socio legale rappresentante	Socio legale rappresentante
S.a.s.	Socio accomandante e familiari del socio accomandatario	Socio accomandatario
S.r.l. e S.p.a.	Socio non amministratore	Socio amministratore Socio dipendente (se il bene concesso in godimento è assoggettato a fringe benefit)

Aspetti fiscali

La presenza di beni dell'impresa concessi in godimento ai soggetti di cui al paragrafo precedente comporta conseguenze sulla tassazione:

- in capo al socio o familiare utilizzatore, per il quale la differenza tra il valore di mercato dell'utilizzo del bene ed il corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene costituisce reddito imponibile;
- in capo all'impresa concedente, per la quale i costi sostenuti come quote di ammortamento e di gestione del bene concesso in godimento costituiscono oneri indeducibili dal reddito d'impresa.

Precisiamo a questo proposito che:

- per valore di mercato si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili. In caso di mancanza di tali dati potrebbe rendersi necessaria la perizia di un esperto;



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- in caso sia stabilito un canone per l'utilizzo del bene, i costi indeducibili sono calcolati applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dalla differenza tra il valore di mercato per l'utilizzo del bene ed il corrispettivo pattuito rapportata al valore di mercato previsto per l'utilizzo del bene.

L'indeducibilità trova una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali la normativa fiscale già preveda delle limitazioni alla deducibilità (ad esempio autovetture). Tali beni non sono assoggettati a variazioni di regime fiscale in capo all'attività; essi, inoltre, non concorreranno per l'intero valore alla determinazione del reddito imponibile in capo all'utilizzatore.

Comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento

Devono essere indicati nella comunicazione i seguenti beni:

- autovetture;
- altri veicoli concessi in godimento;
- imbarcazioni;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni (se di valore unitario superiore ad € 3.600,00).

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI E FAMILIARI

AREA TEMATICA: FISCO

Il dettato normativo della comunicazione in esame prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti dell'impresa da persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore. Sono oggetto di comunicazione:

- versamenti del capitale sociale;
- versamenti in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale;
- finanziamenti effettuati dai soci;
- altre forme capitalizzazione o di finanziamento effettuati tramite versamento di denaro.

La comunicazione in oggetto deve essere effettuata con riferimento a ciascuna tipologia di apporto solo se questa risulta di importo pari o superiore ad Euro 3.600,00. Per esempio: un finanziamento effettuato dal socio di Euro 3.000,00 ed un versamento in conto capitale di Euro 2.500,00 non vanno comunicati.

Il limite in esame deve essere verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare dell'imprenditore che effettua il versamento, senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta.

DISPOSIZIONI COMUNI

AREA TEMATICA: FISCO

Sanzioni previste

L'irregolarità o l'omissione dell'invio della comunicazione è punito con la sanzione da € 206,58 a 5.164,57 prevista dall'art. 13 c. 2 D.P.R. 605/1973, stabilita in generale per le violazioni riguardanti le comunicazioni previste dalla legge tributaria.

Compilazione della comunicazione

Al fine di predisporre la comunicazione, alleghiamo di seguito il modulo per la raccolta di tutti i dati necessari alla sua compilazione.

Vi invitiamo a restituirci compilati gli allegati moduli di raccolta dati, anche nel caso in cui non sussistano beni dati in godimento o finanziamenti effettuati barrando la relativa casella, entro e non oltre il giorno 19.10.2016.